

ATTUAZIONE DEL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING

1. Descrizione e Scopo

In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937, Re-Tyre Società Consortile a Responsabilità Limitata (di seguito per brevità anche "Re-Tyre" o "Società") ha predisposto, la procedura "whistleblowing" al fine di dare attuazione alla normativa sull'istituzione di canali idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di:

1) segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o a violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico della Società, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di Re-Tyre o in relazione a collaborazioni e/o altri rapporti con Re-Tyre;

2) segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite tali da integrare violazioni di specifiche disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (si veda il paragrafo 3.2 per l'individuazione delle stesse) di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di Re-Tyre o in relazione a collaborazioni e/o altri rapporti con Re-Tyre.

2. Definizioni e acronimi

Codice Etico: Il codice etico adottato dalla Società

Modello: Il modello organizzativo e gestionale ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società

ODV: L'Organismo di vigilanza della Società ex D. Lgs. 231/2001

Segnalante: Il soggetto interno e/o esterno alla compagine sociale - di cui al paragrafo 4 della presente Procedura - che effettua la Segnalazione

Segnalato: Il soggetto indicato nella Segnalazione quale autore della condotta illecita e/o della violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne nonché della normativa nazionale e dell'Unione Europea di cui al D. Lgs. 24/2023

Ricevente: soggetto incaricato dalla Società di ricevere la segnalazione e fungere da primo interlocutore per il segnalante

Segnalazione: Qualsiasi segnalazione circostanziata, anche anonima, presentata a tutela dell'integrità della Società, di condotte illecite e/o di violazioni del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne nonché della normativa nazionale e dell'Unione Europea di cui al D. Lgs. 24/2023, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte

Società: La società Re-Tyre Società Consortile a Responsabilità Limitata interessata dalla Segnalazione.

3. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti e/o omissioni che consistono nelle seguenti violazioni:

1) la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal **Decreto Legislativo 231/2001** nonché la violazione dei principi e/o delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e relative procedure e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento;

2) Le condotte integranti **violazione della normativa dell'Unione Europea e nazionale che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:** a) illeciti amministrativi, contabili, civili e penali; b) illeciti in riferimento ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno.

Rimangono, invece, escluse dall'ambito della presente procedura le segnalazioni attinenti ai rapporti individuali di lavoro.

4. I soggetti che possono effettuare la segnalazione

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni di cui al D. Lgs. 24/2023 sono i soggetti indicati all'art. 3 della predetta norma e possono essere soggetti interni alla Società, ma in alcuni casi, anche soggetti esterni all'Ente.

Potranno, a titolo esemplificativo, effettuare segnalazioni i seguenti soggetti (Segnalanti):

- I lavoratori subordinati ed i collaboratori;
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione quale rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- i liberi professionisti ed i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti sopra indicate si applica anche: i) qualora la segnalazione avvenga quando il rapporto giuridico in essere tra la Società e il segnalante non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; ii) qualora la segnalazione avvenga durante il periodo di prova; iii) successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si precisa che le misure di protezione si applicano anche ai: i) facilitatori; ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate a quest'ultima da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; iii) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

5. Procedura di gestione delle segnalazioni

5.1. Segnalazione Interna

5.1.1. Canale e modalità

Il soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 3, ha la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale interno alla Società e, in alcuni casi, attraverso i canali esterni, come precisato ai punti 5.2 e 5.3.

La segnalazione può essere anonima, a discrezione del soggetto segnalante.

Tuttavia, le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione solo se effettuate con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di verificare l'eventuale fondatezza dei fatti e/o delle circostanze indicate. Qualora risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione, la segnalazione anonima può essere equiparata alle segnalazioni ordinarie; pertanto, non potranno applicarsi integralmente le tutele previste dalla presente procedura.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata, poiché nel caso in cui il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso devono essere garantite le tutele previste per il *whistleblower*.

Nel caso in cui il segnalante si avvalga del canale interno, potrà farlo attraverso le seguenti modalità:

- 1) mediante canale postale tradizionale c/o la sede legale della società in Vicenza (VI), via Vecchia Ferriera n. 5** inviando una comunicazione all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (ODV) con oggetto "*whistleblowing*" nonché la dicitura "*riservata al gestore della comunicazione*".

Il supporto cartaceo contenente la comunicazione dovrà essere strutturato in modo tale da impedire la conoscibilità del contenuto della segnalazione ed un opportuno livello di sigillatura dello stesso.

A tal fine si raccomanda di inserire il modulo contenente la segnalazione in doppia busta e più precisamente: la segnalazione andrà inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, assieme ad un documento di identità, in caso di segnalazione non anonima; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, le diciture sopra riportate.

È disponibile un facsimile di Modulo segnalazione pubblicato sul sito internet della Società, che può essere anonimamente scaricato e successivamente completato. Il soggetto

segnalante è tenuto a riportare in modo chiaro e completo gli elementi utili affinché il Ricevente possa effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere indicati:

- generalità o altri elementi (come la qualifica) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- tipologia di violazione commessa e relativa descrizione, con specificazione delle circostanze di tempo e di luogo;
- attività nel cui ambito la violazione è stata commessa;
- funzioni/personale aziendali e/o eventuali enti/personale esterni coinvolti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuale documentazione comprovante i fatti/le circostanze segnalati.

2) mediante **contatto telefonico** al seguente numero: 045.8009385 (chiedendo di parlare con il Presidente dell'ODV) oppure mediante **incontro diretto con l'ODV**, da richiedersi attraverso uno dei canali sopra indicati. In caso di utilizzo del canale telefonico, qualora il Segnalante volesse mantenere l'anonimato, si invita quest'ultimo ad utilizzare la modalità di telefonata tramite numero sconosciuto o, in alternativa, a prediligere il canale di cui al punto 1).

La segnalazione dovrà essere documentata per iscritto dal Ricevente mediante resoconto dettagliato della conversazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Nel caso in cui vi sia conflitto d'interessi tra il Segnalante e il Ricevente oppure tra l'oggetto della segnalazione ed il Ricevente, si dovrà inviare la segnalazione al Responsabile dei Sistemi di Gestione. Quest'ultimo ricoprirà il ruolo di Ricevente anche in caso di cessazione o impedimento protratto del Referente dell'Ufficio Legale.

5.1.2. Esame e valutazione delle segnalazioni attraverso un canale di segnalazione interno

Il soggetto preposto alla ricezione ed all'analisi delle segnalazioni è l'ODV (Ricevente). Il Ricevente dovrà:

- Rilasciare alla persona segnalante, qualora nota, avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- Mantenere i contatti con la persona segnalante, qualora nota, richiedendo eventuali integrazioni;
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- Dare riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o , in mancanza di avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso da quello qui indicato, dovrà essere trasmessa al Referente entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il Ricevente svolge, nei casi di rispettiva competenza, le opportune valutazioni nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Entrambi possono anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali, così come anche di consulenti esterni, quando per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.

Il Ricevente può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

L'attività svolta dal Ricevente sarà oggetto di rendicontazione scritta, nel rispetto della presente procedura.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico o l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, a meno che la segnalazione non riguardi un comportamento del Cda quale organo collegiale. In tal ultimo caso, l'OdV darà opportuna comunicazione al Collegio Sindacale.

Allo stesso modo, nel caso in cui il comportamento segnalato non abbia rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ad esempio in quanto integrante una delle ipotesi di cui al punto 3.2, il Ricevente darà opportuna comunicazione al CdA, come sopra precisato.

In entrambi i casi, il CdA valuterà le azioni da intraprendere alla luce della segnalazione ricevuta.

Finché sussisterà l'obbligo di conservazione delle segnalazioni, nel rispetto dell'informativa privacy di cui al punto 8 che segue, i documenti saranno conservati su supporto informatico con modalità tali da garantire la riservatezza delle informazioni, utilizzando software aventi strumenti di crittografia.

5.2 Segnalazioni attraverso un canale di segnalazione esterna presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)

In alternativa al canale di segnalazione interna, la persona segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna all'ANAC (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni: 1) il canale predisposto dalla Società dovesse divenire inattivo o dovesse risultare non conforme alla normativa; 2) la persona segnalante abbia già

effettuato una segnalazione interna secondo quanto previsto al punto 5.1 ma la stessa non abbia avuto seguito; 3) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione; 4) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di gestione delle segnalazioni da parte di ANAC sono descritte all'interno del sito dell'Autorità stessa, reperibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

5.3 Divulgazione pubblica

La persona segnalante può effettuare una segnalazione pubblica, quale scelta di *extrema ratio*, rendendo quindi di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La persona segnalante beneficia della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.4 Reporting

Il Ricevente fornisce con cadenza almeno annuale un report riepilogativo delle Segnalazioni, qualora presenti, all'organo di amministrazione e all'organo di controllo. Tale report contiene gli esiti delle analisi effettuate, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalante e/o del Segnalato e/o di chi abbia violato le misure di tutela del Segnalante.

6. Tutela del segnalante e del segnalato

La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento, garantisce la riservatezza delle segnalazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa stessa.

Sono vietate le ritorsioni e le discriminazioni nei confronti del segnalante, per motivi collegati alla segnalazione. Più precisamente, al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, la Società assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato (salvo non sia necessario per la gestione della segnalazione) e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione. Sia la Società, in caso di segnalazione interna, sia ANAC, in caso di segnalazione esterna, tutelano

l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione. Restano salvi gli obblighi di legge che impongano l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato e delle persone coinvolte nonché i casi in cui sia necessaria per la gestione della segnalazione (es. richieste dell'Autorità giudiziaria ecc.).

7.Sanzioni

La Società procederà ad applicare le sanzioni disciplinari previste dal Modello e dalla normativa applicabile nonché ad adottare eventuali azioni nei confronti del Segnalante nel caso di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

La Società potrà inoltre intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, con dolo o colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare danno ingiusto e/o pregiudizio al Segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

8. Trattamento dei dati personali

In riferimento al trattamento dei dati personali del segnalante e del segnalato, si rimanda alla specifica informativa privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 24/2023 pubblicata sul sito www.retyre.it.